



Dalla Segreteria Nazionale

## Iter sanitario presso le CMO - ritardi causati dall'emergenza Covid 19 L'intervento

A seguito di uno specifico intervento della Segreteria Nazionale relativamente ai ritardi nell'iter sanitario presso le CMO, il Dipartimento della P.S. ha risposto con la nota allegata



### Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

**Ministero dell'Interno**  
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato  
Prot.: 0003803 del 23/07/2021 Uscita | Cod. Ann. m\_it  
Data: 23/07/2021 07:33:50

N. 555/V-RS/Area 3<sup>^</sup>  
Rif. n. 48.8/SN/2021 del 02/03/2021

Roma, data del protocollo



OGGETTO: "SIAP-USIP – Segreteria Nazionale "Iter sanitario per il personale della Polizia di Stato presso le C.M.O.. Ritardi causati dall'emergenza Covid – 19. Richiesta intervento urgente".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP-USIP

ROMA

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito che, come noto, l'art. 103, comma 1 del D.L. 18/2020, stabilisce che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 ... non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"; l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha prorogato al 15 maggio 2020 la data conclusiva del periodo di sospensione dei termini riguardanti tali procedimenti.

In tale contesto, la Direzione Centrale di Sanità, con circolare n. 850/A.P.1-2093 del 17 marzo 2020 e n. 850/A.P.1-2777 del 15 aprile 2020, ha impartito specifiche direttive in relazione alle attività degli Organi sanitari collegiali militari, alla luce delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare di esecuzione delle procedure connesse alla sospensione delle attività delle Commissioni medico-ospedaliere.

Per quanto concerne, nello specifico, i provvedimenti di idoneità obbligatoriamente demandati a tali Organi, è stato previsto che gli Uffici/Reparti della Polizia di Stato provvederanno ad inoltrare le richieste agli organi medico-legali ex d.P.R. 461/2001, avendo cura di individuare la data a cui deve essere riferito il giudizio medico-legale, con particolare attenzione ai casi di possibile superamento del periodo di comporto, in modo che, alla ripresa delle attività, le C.M.O. possano riferire i giudizi a quella data, così escludendo, dal conteggio dell'aspettativa per infermità, il periodo di sospensione delle attività.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
De Bartolomeis